

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2026, n. 19-3003

Legge n. 23/1996. Legge regionale n. 28/2007. Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019, come modificata dalla D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022. Approvazione della misura sperimentale per la concessione di contributi di edilizia scolastica in caso di eventi calamitosi ed emergenziali. Disposizioni,



Seduta N° 185

Adunanza 31 AGOSTO 2026

Il giorno 31 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Gian Luca VIGNALE

DGR 19-3003/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 23/1996. Legge regionale n. 28/2007. Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019, come modificata dalla D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022. Approvazione della misura sperimentale per la concessione di contributi di edilizia scolastica in caso di eventi calamitosi ed emergenziali. Disposizioni, per le annualità 2026 e 2027, per la fase di prima attuazione con dotazione finanziaria di € 300.000,00.

A relazione di: Cameroni

Premesso che.

la legge n. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, all’articolo 3, definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica, prevedendo, tra l’altro, che le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni realizzino gli interventi per garantire la sicurezza degli studenti e del personale delle scuole presso gli edifici interessati;

la legge regionale n. 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, all’articolo 27, comma 4, prevede che la Giunta regionale possa attuare, in caso di particolari emergenze, interventi straordinari, destinando specifiche risorse;

la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019, come modificata dalla D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022, ha approvato, ai sensi del sopra richiamato articolo 27, l’«Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio», che, al capitolo 2.6, disciplina le azioni

e gli interventi regionali in materia di edilizia scolastica;

il suddetto capitolo 2.6, al punto 1 ed al punto 4, definisce gli strumenti di assegnazione dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica e, al punto 4.E, dispone che la Giunta regionale, nel rispetto dei prerequisiti di cui al punto 3 del medesimo capitolo 2.6, possa assegnare contributi per finanziare interventi straordinari di edilizia scolastica, qualora la loro realizzazione si renda necessaria a causa di eventi che abbiano compromesso l'agibilità degli edifici.

Richiamato che la legge n. 241/1990, all'articolo 12, stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro:

- il progressivo aumento della frequenza di eventi climatici estremi e di eventi calamitosi ha determinato la necessità di prevedere misure tempestive di ripristino della funzionalità degli edifici scolastici danneggiati, a tutela della continuità e della sicurezza del servizio scolastico;
- a seguito del verificarsi di tali eventi, numerosi enti locali negli ultimi anni hanno richiesto l'intervento economico della Regione Piemonte per ripristinare la funzionalità degli edifici scolastici compromessi;
- l'intervento regionale in tali situazioni di emergenza è subordinato all'accadimento di eventi naturali imprevedibili e non programmabili e non risulta, pertanto, compatibile con procedure a scadenza periodica; l'esperienza maturata ha infatti evidenziato come lo strumento del bando tradizionale non sia idoneo a garantire la tempestività di intervento necessaria in presenza di situazioni emergenziali.

Ritenuto necessario supportare gli enti locali a provvedere, nel minor tempo possibile, al ripristino degli edifici scolastici colpiti da calamità, con l'esclusione degli interventi già inclusi e finanziati nei piani di intervento ai sensi della D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997 ed i cui effetti siano tali da non rientrare nell'ordinaria manutenzione e non possano essere sostenuti finanziariamente dalle amministrazioni interessate, al fine di garantire la ripresa dell'erogazione del servizio, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 28/2007 e del citato Atto di indirizzo.

Dato atto che la medesima Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche", ha condotto un'analisi tecnica, in esito alla quale ha delineato i contenuti di una misura sperimentale, volta alla concessione di contributi per edilizia scolastica in caso di eventi calamitosi ed emergenziali, che non rientrano in quelli oggetto di finanziamento in materia di interventi urgenti di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1/2018, già inclusi e finanziati nei piani di intervento ai sensi della D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997, individuando i beneficiari, i requisiti di ammissibilità, le spese ammissibili, i criteri di assegnazione, le modalità di presentazione delle domande, i termini procedurali, i controlli, le cause di revoca e prevedendo, in particolare, l'attivazione di un portale telematico senza scadenza predeterminata, che opera nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, con eventuale sospensione e successiva riattivazione in relazione alla disponibilità finanziaria.

Dato atto, inoltre, che il medesimo Settore “Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche” ha verificato che risulta necessario prevedere di integrare la DGR n. 3-259 del 13 settembre 2019, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi riferiti a materie di competenza della Direzione regionale Coesione sociale (ora Istruzione e Diritto allo studio Universitario, Formazione e Lavoro), con quanto di seguito riportato:

- il termine di conclusione del procedimento denominato “concessione di contributi di edilizia scolastica in caso di eventi calamitosi ed emergenziali” sia individuato in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- la responsabile del predetto procedimento è individuata nella Responsabile del Settore “Politiche per l'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche”.

Ritenuto, pertanto, di approvare la “Misura sperimentale per la concessione di contributi in caso di eventi calamitosi ed emergenziali che abbiano compromesso la funzionalità degli edifici scolastici”, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenete i criteri e le modalità di attuazione, come sopra citati, disponendo che:

- tale Misura diventi operativa mediante l'attivazione del portale telematico dedicato alla presentazione delle istanze, a cura del sopra richiamato Settore;
- che il medesimo Settore, dato il carattere sperimentale della Misura, provveda al monitoraggio dell'attuazione della Misura e alla valutazione della sua efficacia, ai fini di un'eventuale rimodulazione della relativa disciplina finalizzata al suo consolidamento da approvare, sulla base degli esiti rilevati, con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Premesso, inoltre, che con la legge regionale n. 3/2026 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028” e con la D.G.R n.1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026 - 2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria:

- sono stati stanziati € 200.000,00 sul capitolo 249011, annualità 2026 e € 200.000,00, annualità 2027, per interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari di edilizia scolastica, ex articolo 27, comma 4, delle legge regionale n. 28/2007;
- ad oggi è stata autorizzata la gestione nella misura del 100% dello stanziamento sull'annualità 2026, e del 50% sull'annualità 2027, risultando impegnabili risorse pari a € 200.000,00 sull'annualità 2026 e € 100.000,00 sull'annualità 2027..

Ritenuto, pertanto:

- di destinare in prima attuazione della Misura sperimentale le suddette risorse, pari ad € 300.000,00, stabilendo che il portale telematico ad essa dedicato sarà attivato, per le annualità 2026-2027;
- di provvedere all'integrazione della misura, previa adozione dei necessari atti di impegno contabile, in caso di gestione al 100% del sopra citato stanziamento e a fronte di eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili.

Dato atto che le attuali risorse pari a € 300.000,00, trovano copertura in c/capitale a valere sul

capitolo 249011, per € 200.000,00 sull'annualità 2026, e per € 100.000,00 sull'annualità 2027, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del bilancio di previsione finanziario gestionale 2026-2028;

Ritenuto inoltre di demandare alla Direzione regionale "Istruzione Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la legge regionale n. 17/2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 11-2973 del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie»";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo di € 300.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

di approvare, ai sensi della legge n. 23/1996, della legge regionale n. 28/2007 e dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019, come modificata dalla D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022, la "Misura sperimentale per la concessione di contributi in caso di eventi calamitosi ed emergenziali che abbiano compromesso la funzionalità degli edifici scolastici", di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i criteri e le modalità di attuazione, disponendo che:

- tale Misura diventi operativa mediante l'attivazione del portale telematico dedicato alla presentazione delle istanze;

- si preveda l'attivazione di un costante monitoraggio sull'attuazione della Misura e la valutazione della sua efficacia, ai fini di un'eventuale rimodulazione della relativa disciplina finalizzata al suo consolidamento, da approvare, sulla base degli esiti rilevati, con successivo provvedimento della Giunta regionale;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'attivazione delle funzionalità tecniche del portale telematico ed il monitoraggio della sua attuazione;

di disporre di integrare la D.G.R. n. 3-259 del 13 settembre 2019, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, con il procedimento in premessa riportato;

di destinare in prima attuazione della Misura sperimentale le suddette risorse, pari ad € 300.000,00, stabilendo che il portale telematico ad essa dedicato sarà attivato, per le annualità 2026-2027;

di provvedere all'integrazione della misura, previa adozione dei necessari atti di impegno contabile, in caso di gestione al 100% del sopra citato stanziamento e a fronte di eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili.

che le attuali risorse pari a € 300.000,00, trovano copertura in c/capitale a valere sul capitolo 249011, per € 200.000, 00 sull'annualità 2026, e per € 100.000,00 sull'annualità 2027, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del bilancio di previsione finanziario gestionale 2026-2028;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3003-2026-All_1-Allegato_A.pdf

1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CRITERI E MODALITÀ PER LA MISURA SPERIMENTALE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI NELLE SCUOLE.
ARTICOLO 2.6 ,PUNTO 4.E DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO D.C.R. N. 367 – 6857 DEL 25-03-2019 E D.C.R. N. 222-10908 DEL 24 MAGGIO 2022.

1. OBIETTIVI GENERALI E ATTIVITÀ OGGETTO DI CONTRIBUTO

1.1 Il presente documento definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, n. 28/2007, finalizzati a sostenere, quale misura sperimentale, interventi straordinari di edilizia scolastica resi necessari dal verificarsi di eventi calamitosi che abbiano compromesso l'agibilità, anche parziale, degli edifici scolastici, al fine di garantire la continuità e la sicurezza dell'erogazione del servizio scolastico.

A tal fine si ritiene necessario assicurare un intervento tempestivo, volto a rispondere in maniera efficace alle esigenze rappresentate dagli enti locali, i quali si trovino a fronteggiare situazioni di criticità derivanti da eventi calamitosi che abbiano compromesso la funzionalità degli edifici scolastici, mediante misure straordinarie finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza, agibilità e piena operatività delle strutture scolastiche interessate.

Tali misure straordinarie non dovranno riguardare interventi urgenti di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1/2018, già inclusi e finanziati con piani di intervento predisposti ai sensi dalla D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997.

Il presente documento disciplina l'intervento regionale nelle situazioni con caratteristiche di eccezionalità, qualora i danni subiti eccedano gli interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria programmabile, configurandosi invece come interventi urgenti e indifferibili, la cui mancata realizzazione comporterebbe il protrarsi o l'aggravarsi delle condizioni di inagibilità, con conseguenti ripercussioni sulla continuità del servizio pubblico essenziale dell'istruzione.

Tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, gli enti locali interessati non dispongono di risorse finanziarie sufficienti a sostenere autonomamente tali interventi, l'intervento regionale, di cui al presente documento, si traduce in un concorso finanziario straordinario, che, in un'ottica di collaborazione istituzionale e di tutela dell'interesse pubblico, si realizza attraverso specifici strumenti di sostegno e modalità di intervento che consentano di superare le criticità evidenziate, garantendo nel contempo il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

Nell'ambito del quadro esigenziale sopra descritto, l'obiettivo prioritario è, pertanto, quello di assicurare il rapido ripristino della piena funzionalità degli edifici scolastici colpiti, al fine di consentire la regolare ripresa e continuità dell'erogazione del servizio scolastico, salvaguardando il diritto allo studio e le condizioni di sicurezza della popolazione scolastica.

1.2 Il contesto normativo di riferimento è il seguente.

- Decreto ministeriale 18-12-1975;
- Legge n. 23/1996;

- Legge Regionale n 28/2007, art 27, comma 4, e s.m.i.;
- Deliberazione del Consiglio regionale n. 367-6857 del 25 marzo 2019 e s.m.i.;

1.3 I contributi sono destinati a finanziare interventi pubblici straordinari di ripristino della completa agibilità di edifici scolastici colpiti da eventi calamitosi, garantendone funzionalità e adeguate condizioni di sicurezza, con esclusione degli interventi urgenti di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1/2018, già inclusi e finanziati con piani di intervento predisposti ai sensi della D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997.

1.4 Per eventi calamitosi si intendono accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, movimenti franosi, valanghe, nevicate eccezionali, grandinate, nubifragi, trombe d'aria e altri fenomeni naturali che possono causare gravi danni agli edifici scolastici.

1.5 La misura, di cui al presente documento, di carattere sperimentale, per il biennio 2026-2027, si presenta come uno strumento di intervento straordinario per l'assegnazione dei contributi a sostegno di spese per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte, e conseguentemente evacuati, anche in parte, in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

1.6 Considerata la necessità di verificare l'efficacia della Misura, l'adeguatezza dei criteri adottati e la congruità delle risorse disponibili, la Direzione regionale competente provvede al monitoraggio della sua attuazione, anche al fine di provvedere all'eventuale aggiornamento o rimodulazione dei presenti criteri, da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

2. SOSTEGNO FINANZIARIO

2.1 Entità del contributo regionale concedibile per ogni intervento:

- il contributo minimo concedibile è di € 10.000,00;
- il contributo massimo concedibile è di € 100.000,00.

per ogni intervento il contributo sarà calcolato tenendo conto della gravità dell'evento e dell'entità della richiesta, in base alle seguenti regole:

- in caso di inagibilità totale dell'edificio:
 - verrà riconosciuto un contributo pari al 100% dell'importo lavori ammissibili, fino al contributo massimo di € 100.000,00.
- in caso di inagibilità parziale dell'edificio:
 - per importo dei lavori ammissibili (A) inferiore ad € 25.000,00 sarà riconosciuto un contributo pari al 100% dell'importo lavori ammissibili.
 - per importo dei lavori ammissibili (A) compreso fra € 25.000,00 e € 100.000,00 verrà applicata la seguente formula: $\text{Contributo} = (2A + 25.000) / 3$.
 - per importo dei lavori ammissibili (A) superiore ad € 100.000,00 il contributo massimo concedibile sarà di € 75.000,00.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Possono presentare richiesta di contributo gli Enti locali del territorio piemontese, quali Città metropolitana di Torino, Province, Comuni e unione di Comuni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, ai quali compete ai sensi della normativa vigente l'onere della gestione della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

3.2 Le Unioni di Comuni dovranno attestare di avere assunto l'onere della manutenzione straordinaria dell'edificio (stabilito nello Statuto o in base ad apposita convenzione).

4. EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI

4.1 Ogni domanda di contributo dovrà riguardare un singolo edificio scolastico che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- sia di proprietà di Ente Locale e sia adibito all'istruzione scolastica sede di scuole pubbliche statali e paritarie (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado, e) Centri per l'istruzione degli adulti, f) poli dell'infanzia costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 65/2017;
- sia censito all'interno della procedura informatizzata dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ARES.2:
 - riguardi edifici attivi e sia stato validato almeno alla fase 1;
 - riguardi edifici inattivi a seguito dell'evento calamitoso occorso.

4.2 Per ogni edificio potrà essere presentata una sola domanda, a seguito dello stesso evento calamitoso.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI (Danno e compromissione dell'agibilità)

5.1 Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi straordinari finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza, agibilità e piena funzionalità degli edifici scolastici colpiti da eventi calamitosi, qualora tali eventi abbiano determinato una compromissione, totale o parziale, dell'agibilità dell'immobile ai fini dell'erogazione del servizio scolastico. Gli interventi devono essere strettamente connessi al danno subito e finalizzati al ripristino delle condizioni necessarie alla regolare prosecuzione dell'attività scolastica, nel rispetto della normativa vigente.

5.2 Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'entità del danno deve essere tale da compromettere, in tutto o in parte, l'agibilità dell'edificio scolastico, determinando condizioni di rischio per l'incolumità delle persone ovvero impedendo o limitando significativamente la regolare fruizione degli spazi destinati all'attività scolastica.

Non sono ammissibili danni riconducibili alla sola ordinaria manutenzione o a situazioni di degrado preesistenti non direttamente connesse all'evento calamitoso.

5.3 L'edificio può presentare danni ad elementi strutturali o non strutturali, riferiti ai seguenti elementi:

- presentare danni ad elementi strutturali (orizzontamenti, scale, muri portanti, pilastri, tetti ecc..);

- presentare danni ad elementi non strutturali (controsoffitti, rivestimenti, tramezzi interni, murature di tamponamento, intonaci, pavimentazioni ecc..);
- presentare danni alla copertura (manto di copertura, orditura, camini, lattoneria ecc.);
- presentare danni agli impianti (idraulici, termici, elettrici, ascensori, ecc);
- presentare danni ad infissi e vetri.

5.4 L'agibilità dell'edificio scolastico si intende compromessa qualora il fabbricato non risulti più idoneo all'uso per cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

5.5 Lo stato di inagibilità dovrà risultare da apposita ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio scolastico.

5.6 Ai fini dell'ammissibilità a contributo l'Ente dovrà attestare che è previsto il mantenimento dell'attività scolastica nell'edificio oggetto di intervento per tre anni dalla conclusione dei lavori.

6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

6.1 Non sono ammissibili a contributo gli interventi:

- ricadenti nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1/2018, già inclusi e finanziati con piani di intervento predisposti ai sensi della D.G.R. n. 78-22992 del 3 novembre 1997, dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- causati dalla mancata attuazione del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2023;
- non direttamente correlati all'evento calamitoso occorso;
- non accertati con apposito Verbale di sopralluogo regionale di cui al seguente punto 10;
- relativi a danni per i quali, in ragione del tempo trascorso dall'evento calamitoso, non risulti più possibile accertare in modo oggettivo e documentato il nesso causale diretto tra l'evento stesso e il pregiudizio subito dall'edificio scolastico. Ai fini dell'istruttoria, la domanda deve essere presentata tempestivamente e, di norma, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento/conoscenza del danno, salvo comprovati impedimenti adeguatamente motivati e documentati.

6.2 Ai fini dell'ammissibilità a contributo degli interventi, l'Ente dovrà attestare che è previsto il cofinanziamento dell'intervento per le voci di spesa non ammissibili, di cui al precedente punto 8.1, e che al termine dei lavori sarà ripristinata l'agibilità dell'edificio scolastico.

7. SPESE AMMISSIBILI

7.1 Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- lavori, compresa IVA, e relativi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, necessari per il ripristino dell'agibilità totale o parziale di cui al precedente punto 5.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

8.1 Non sono ammissibili e dovranno, pertanto, essere oggetto di cofinanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- somme a disposizione di cui al decreto legislativo n. 36/2023 riferite ai lavori ammissibili a contributo con l'esclusione dell'IVA sui lavori (spese tecniche, IVA e cassa su spese tecniche, spese per allacciamenti, imprevisti, ecc.);
- somme relative a lavori ammissibili, ma eccedenti il contributo massimo concedibile come calcolato al punto 2.1;
- somme relative ad interventi su locali non ad uso scolastico. I lavori relativi a strutture e spazi in uso promiscuo sono ammissibili a contributo in ragione della quota dei lavori, desunta dal computo metrico estimativo, riconducibile all'attività scolastica e, ove non possibile, per le singole voci di spesa, in via proporzionale in ragione del rapporto fra la superficie totale e la superficie utilizzata per l'attività scolastica oggetto del contributo.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1 Le domande di contributo di cui ai presenti criteri potranno essere presentate nel periodo di apertura del portale "Interventi straordinari", che sarà disposta con apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, tramite accesso alla procedura informatizzata ARES, MODULO: "INTERVENTI STRAORDINARI", **entro e non oltre 10 giorni dall'evento calamitoso**.

9.2 Le domande di contributo saranno esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze sul portale telematico.

L'ordine cronologico è determinato dalla data e ora di presentazione dell'istanza, come risultante dalla marca temporale rilasciata dal portale.

9.3 Il portale resterà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili e si chiuderà all'esaurimento delle stesse. Potrà essere riaperto qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

9.4 Eventuali comunicazioni di chiusura/sospensione del portale verranno immediatamente pubblicizzate sull'apposito sito istituzionale della Regione Piemonte.

9.5 Le modalità di **compilazione** e **formalizzazione** della domanda saranno approvate dal Responsabile del procedimento e pubblicate sul sito istituzione della Regione Piemonte.

10. ITER DELLA DOMANDA

10.1 Domanda iniziale

Gli Enti locali pubblici con i requisiti di cui al punto 3, entro 10 giorni dall'evento calamitoso, presentano domanda di contributo, secondo le modalità di cui al punto 9.

Il Responsabile del procedimento declina gli elementi essenziali che la domanda deve contenere per la sua ammissibilità, tra i quali, in particolare:

- dati identificativi Ente ed edificio (codice ARES);

- richiesta di sopralluogo regionale per verifica del danno da evento calamitoso;
- descrizione sintetica evento calamitoso (data e tipologia);
- descrizione sintetica del danno occorso;
- domicilio digitale per comunicazioni;
- eventuale atto di delega in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto delegato.

10.2 Ricevibilità e avvio del procedimento

Il Responsabile del procedimento verifica la ricevibilità formale: correttezza dell'iter amministrativo di presentazione dell'istanza (invio nei modi e tempi corretti), nel rispetto di quanto disposto al punto 9 ed al punto 10.1.

Il Responsabile del procedimento verificata la ricevibilità dell'istanza, procede alla comunicazione di avvio del procedimento.

10.4 Sopralluogo regionale

Il Responsabile del procedimento dispone tempestivamente un accertamento in sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed economica dei danni occorsi all'edificio scolastico, da effettuarsi in presenza obbligatoria dei tecnici/rappresentanti dell'Ente.

Il sopralluogo accerta: danni occorsi all'edificio scolastico, nesso causale con l'evento, ammissibilità del danno rispetto ai criteri (punti 4 e 5), quantificazione speditiva e stima sommaria costi.

In esito al sopralluogo viene immediatamente redatto Verbale di accertamento del danno da sottoscrivere al termine del sopralluogo dai rappresentanti regionali e dell'Ente.

10.5 Esito del sopralluogo

a) Esito negativo

Qualora il Verbale di accertamento del danno, abbia esito negativo, il Responsabile del procedimento adotterà provvedimento motivato di diniego per carenza dei presupposti, previo preavviso di rigetto articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

b) Esito positivo

Qualora il Verbale di accertamento del danno, abbia esito positivo, il Responsabile del procedimento provvede allo sblocco del portale e ne dà comunicazione all'Ente, per consentire il completamento della domanda con caricamento dell'ulteriore documentazione richiesta di cui al successivo punto 10.6.

10.6 Completamento della domanda

Dopo la comunicazione di sblocco del portale, di cui al precedente punto 10.5, lettera b), l'Ente, entro il termine **perentorio di 15 giorni**, provvede a caricare sul portale regionale "interventi straordinari" la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dai soggetti responsabili competenti a norma di legge:

- a) Ordinanza di inagibilità totale o parziale dell'edificio;
- b) Relazione tecnica dettagliata che descriva:

- aspetti essenziali della situazione di obbiettiva urgenza ed indifferibilità dell'intervento;
- soluzioni logistiche ed organizzative individuate per ovviare alla situazione emergenziale;
- descrizione degli interventi edilizi proposti;
- punti di erogazione del servizio scolastico (scuole) interessati;

c) Valutazione dei costi dell'intervento mediante computo metrico estimativo e quadro economico di spesa che dovrà essere congruente con la quantificazione del danno riportata nel verbale.

In caso di mancato caricamento entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni, il procedimento è concluso con **provvedimento di diniego**.

11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

11.1 Il Gruppo di lavoro, individuato con apposito provvedimento del responsabile del procedimento, procede:

- alla verifica della completezza e della coerenza della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 9 e 10;
- alla valutazione, sulla base della documentazione acquisita, della conformità tecnica dell'intervento ai requisiti e ai criteri previsti dal presente documento.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, si rendano necessari meri chiarimenti o precisazioni su elementi già prodotti, gli stessi possono essere richiesti una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990, con sospensione del termine del procedimento ai sensi di legge.

Il gruppo di lavoro tecnico e il responsabile del procedimento, al fine di operare con la massima obiettività e correttezza, possono effettuare supplementi di istruttoria, anche con il coinvolgimento di altri soggetti competenti, senza oneri aggiuntivi.

Dell'esito dell'istruttoria viene redatto apposito verbale debitamente sottoscritto dai componenti del Gruppo tecnico e conservato agli atti del responsabile del procedimento.

11.2 Il contributo non sarà concesso nei seguenti casi:

- esito negativo del Verbale di accertamento del danno;
- non conformità dell'intervento ai criteri di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 del presente documento;
- mancata trasmissione della documentazione richiesta nei termini assegnati;
- carenza dei presupposti tecnici e amministrativi previsti dalla presente disciplina.

11.3 Il responsabile del procedimento, sulla base degli esiti del Verbale di accertamento del danno e dell'istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro tecnico, adotta il provvedimento conclusivo entro **90 giorni** dalla presentazione della domanda.

Il provvedimento può essere di concessione o di diniego del contributo e ne verrà data comunicazione al soggetto destinatario tramite PEC.

12. TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

12.1 Gli enti beneficiari sono tenuti a:

1. provvedere alla consegna dei lavori entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo;
2. concludere i lavori entro un anno (12 mesi) dall'assegnazione del contributo;
3. richiedere il saldo del contributo concesso, fornendo tutta la documentazione probatoria richiesta ed aggiornando il questionario edificio oggetto di intervento sull'applicativo ARES 2.0 entro 15 mesi dall'assegnazione del contributo.

12.2 Il responsabile del procedimento potrà concedere non più di 12 mesi di proroga in caso di motivata richiesta per cause non dipendenti dalla volontà dall'ente beneficiario.

12.3 Gli Enti beneficiari sono inoltre tenuti a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nei presenti criteri;
- ripristinare l'agibilità dell'edificio a seguito dei lavori;
- restituire i contributi erogati, in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione e/o interruzione dell'intervento.

13. CONTROLLI, REVOCA E RINUNCIA DEL CONTRIBUTO

13.1 Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività approvate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di approvazione.

13.2 Oltre a quanto previsto dalle normative applicabili, si procede alla revoca totale del contributo, con recupero del contributo concesso ed erogato, nei casi di cui al punto 12.1.1 ed alla revoca parziale del contributo nei casi di cui ai punti 12.1.2 e 12.1.3.

Si procede con la revoca e recupero del contributo concesso ed erogato, in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo, ivi comprese le dichiarazioni rilasciate.

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato.

Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

13.3 Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al responsabile del procedimento all'indirizzo PEC dal medesimo indicato negli appositi provvedimenti.

La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Nel caso di rinuncia il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'agevolazione eventualmente già ricevuta.

13.4 Il beneficiario è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo, nonché a conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'operazione finanziata.

Il beneficiario conserva e rende disponibile la documentazione dell'attività finanziata in base alla normativa nazionale vigente (articolo 2220 del Codice Civile) e per il tempo da questa prevista 10 anni decorrenti dalla chiusura del procedimento (pagamento del saldo).

14. VARIAZIONI DI PROGETTO - RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

14.1 Gli interventi ammessi a finanziamento possono essere modificati, su richiesta dell'Ente, in casi debitamente motivati ed a condizione che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità previsti dal presente documento, con lettera del responsabile del procedimento.

14.2 Le economie di gara potranno essere utilizzate nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi del presente documento.

14.3 Nel caso in cui, a seguito dell'aggiudicazione e/o in sede di rendicontazione dei lavori, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione del contributo, il responsabile del procedimento procederà a rideterminare in tal senso il contributo.

15. CONCESSIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

15.1 Il responsabile del procedimento, sulla base degli esiti istruttori positivi, adotta il provvedimento di concessione del contributo, nei limiti della disponibilità finanziarie.

Le domande verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili (cfr. punto 2), in ordine cronologico di invio telematico della domanda.

15.2 A seguito della concessione del contributo, le richieste di erogazione dovranno essere formulate in formato pdf non modificabile, sottoscritte digitalmente dal RUP o dal Legale Rappresentante ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato dal responsabile del procedimento negli appositi provvedimenti.

15.3 La liquidazione del contributo avviene in due rate: la prima rata è pari al 50% del contributo concesso per la realizzazione degli interventi (lavori e IVA sui lavori) ed è erogata a seguito del provvedimento di concessione; la seconda rata è pari al residuo dell'importo erogabile, maturato in rapporto all'importo dei lavori finale, approvato e liquidato, a lavori ultimati e collaudati.

La relativa erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione indicata dal responsabile del procedimento negli appositi provvedimenti, nel rispetto delle modalità ivi disciplinate.

La documentazione contabile dovrà essere riferita agli interventi oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento. Tutta la documentazione giustificativa di spesa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti ed essere intestata al beneficiario del contributo.

Le spese sostenute dovranno essere interamente comprovate da documenti di spesa riportanti il codice CUP e Cig (se previsto). Non sono ammesse forme di pagamento di cui non possa essere dimostrata la tracciabilità.

15.5 Ai fini dell'erogazione il Responsabile del procedimento verifica dall'applicativo ARES che i dati relativi agli edifici oggetto di contributo siano stati aggiornati e che siano completi e coerenti.

16. TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16.1 Il Responsabile del procedimento è individuato nel/nella Dirigente pro tempore Responsabile del Settore "Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche".

Ai sensi della legge n. 241/1990:

- il termine di conclusione per il procedimento per la concessione dei contributi si conclude in **90** giorni dal ricevimento della domanda;
- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei contributi" è di **90** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca".

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

17.1 Il Responsabile del procedimento provvederà a fornire debita informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).